

## **Legge 29 dicembre 1956, n. 1533: Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 18 gennaio 1957)

**N.B.** Con il **D.P.R. 18 marzo 1957, n. 266** sono state emanate le “*Norme di attuazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani?*”.

### **CAPO I**

#### **DELL'OBBLIGATORietà DELL'ASSICURAZIONE, DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEGLI ASSISTIBILI E DEI RUOLI DI RISCOSSIONE**

##### **Art. 1**

L'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per gli artigiani.

Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli artt. 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato.

Sono esclusi gli artigiani ed i familiari a carico che abbiano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per qualsiasi altro titolo. Tuttavia gli assistiti per altro titolo hanno diritto di optare tra l'assistenza di cui godono e quella concessa dalla presente legge.

##### **Art. 2**

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli artt. 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, deve compilare l'elenco nominativo di tutti gli artigiani e dei rispettivi nuclei familiari a carico soggetti alla assicurazione obbligatoria a norma del successivo art. 5.

Gli elenchi devono essere divisi per comune e devono tenere distinti i titolari d'impresa artigiana dalle altre persone assistibili di cui al citato art. 5.

La stessa Commissione provvede a tenere aggiornati gli elenchi.

##### **Art. 3 [1]**

La Cassa mutua provinciale compila annualmente, entro il 15 giugno, per ciascun comune appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti, ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 23, dalle persone soggette alla assicurazione obbligatoria per l'anno solare in corso. Tali ruoli saranno formati sulla base degli elenchi di aggiornamento al 31 dicembre, relativi ai soggetti di cui al successivo art. 5, alla cui compilazione provvede la Commissione provinciale dell'artigianato.

Le Casse mutue pubblicheranno ogni anno, dal 1° al 15 febbraio, nei propri albi e in quelli dei comuni della provincia, le variazioni intervenute in detti elenchi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente [1].

Nei casi di ritardate iscrizioni devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare precedente [2].

I ruoli sono resi esecutori dall'intendente di finanza, pubblicati all'albo del Comune e affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, con le norme e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

È data facoltà agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto corrente postale della Cassa [2].

In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 31 dicembre di ogni anno [2].

Qualora il versamento dei contributi non sia effettuato nel termine indicato al precedente comma, il relativo importo, aumentato del 10 per cento, è iscritto in ruoli suppletivi e posto in riscossione con la procedura prevista nel terzo comma del presente articolo.

Il titolare dell'impresa artigiana risponde del pagamento dei contributi dovuti anche dai suoi familiari a carico e dai familiari di cui all'articolo 5, lettera b), salvo il diritto di rivalsa.

Le Casse mutue provinciali decidono, con la procedura vigente per le imposte dirette, i ricorsi concernenti la imposizione e lo sgravio dei contributi.

Avverso la decisione delle Casse mutue provinciali, entro trenta giorni dalla data della notifica, è ammesso ricorso alla Commissione prevista all'art. 4 che decide in via definitiva. [1]

(1) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 9 febbraio 1966, n. 27.

(2) Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, L. 9 febbraio 1966, n. 27.

#### **Art. 4**

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli artt. 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che agli effetti e per gli scopi del presente articolo è integrata da un rappresentante del prefetto e da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, decide sui ricorsi avverso la iscrizione o non iscrizione negli elenchi e nei ruoli dei contributi di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla pubblicazione degli elenchi e dei ruoli. Il ricorso alla Commissione sospende l'iscrizione nei ruoli dei contributi.

Le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione negli elenchi ed a cura della Cassa mutua provinciale per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione nei ruoli dei contributi.

Le decisioni della Commissione sono definitive.

Le Commissioni provinciali durano in carica tre anni.

## **CAPO II**

### **DELLE PERSONE ASSISTIBILI E DELLE PRESTAZIONI**

#### **Art. 5**

Le persone soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattia di cui alla presente legge sono:

- a) gli artigiani iscritti negli elenchi nominativi ed i rispettivi familiari a carico;
- b) i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente nell'azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e i rispettivi familiari a carico.

Agli effetti del precedente comma sono considerati familiari a carico:

- 1) il coniuge, purché non separato legalmente per sua colpa;

2) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, fino all'età di 18 anni, o senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

3) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purché, viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni, o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;

4) i fratelli e le sorelle dell'iscritto, ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2).

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

Alla donna iscritta che cessa di appartenere alla categoria artigiana per avere contratto matrimonio è conservato il diritto all'assistenza per un anno, sempreché non venga a godere di assistenza per altro titolo.

## **Art. 6**

Agli artigiani ed ai loro familiari soggetti all'assicurazione obbligatoria spettano le seguenti prestazioni:

a) assistenza ospedaliera;

b) assistenza sanitaria specialistica sia diagnostica che curativa;

c) assistenza ostetrica.

Ciascuna Cassa mutua provinciale, in assemblea, potrà deliberare di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate nella presente legge l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra eventuale forma di assistenza integrativa.

Le modalità ed i limiti delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'art. 17.

Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari o di altri enti pubblici, o il cui rischio è coperto da altri enti di assicurazione obbligatoria.

Tuttavia le Casse mutue provinciali sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza nei casi di malattie di cui al precedente comma fino ad avvenuto accertamento della competenza di altri enti ad assumere l'onere dell'assistenza medesima.

Nelle sedi in cui le Casse mutue provinciali hanno deliberato di erogare anche l'assistenza generica, i medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Questo dovrà essere distinto per i medici specialisti e quelli generici.

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potrà aprire i propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con medici a rapporto d'impiego. Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici; in caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali.

Fino all'emanazione del regolamento, agli artigiani e alle loro famiglie soggetti all'assicurazione obbligatoria, le prestazioni sono erogate nelle forme, modalità e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e dal decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, e successive modificazioni.

*(Omissis)*